



SENT. 234/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59270** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e

difeso dall'avv. Bartolo Studiale

(pec:bartolo.studiale@cert.avvocatitermini.it)

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

- non costituito -

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania

n.498/2021, depositata in data 18 maggio 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, svolta con l'assistenza della

	SENT. 234/2024	2	
	dott.ssa Alessandra Carcani, nessuno è comparso.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall’odierno appellante, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, in quiescenza dal 13 giugno 2019, con un’anzianità complessiva di anni 37 e mesi 8 di cui anni 12, mesi 2 e giorni 14 alla data del 31 dicembre 1995 e, dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione in applicazione dell’art.54 del d.P.R.n.1092/1973, con l’attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota del 44%; in subordine, ha chiesto l’applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n.1/2021/QM.		
	Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto notificato in data 18 settembre 2021 e depositato in data 27 settembre 2021, deducendo che nelle more è intervenuta la sentenza n. 12 del 9 settembre 2021 con la quale le Sezioni riunite di hanno chiarito la posizione di tutti coloro che alla data del 31 dicembre1995 vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni riconoscendo anche ad essi il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44%, sulla quota retributiva.		
	Conclusivamente il sig. OMISSIS ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e, conseguentemente, di riconoscere e dichiarare il suo diritto a		

	SENT. 234/2024	3	
	ricalcolo del trattamento pensionistico erogato con l'applicazione, sulla quota		
	calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota annua pari al 2,44%; il tutto		
	con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, oltre aumenti		
	perequativi ed accessori di legge e vittoria delle spese del doppio grado di		
	giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.		
	All'udienza del giorno 20 febbraio 2024, stante la mancata comparizione		
	dell'appellante, la causa è stata rinviata, ai sensi e per gli effetti dell'art.196		
	c.g.c., all'odierna udienza con ordinanza comunicata a mezzo pec		
	all'appellante in data 26 febbraio 2024.		
	L'INPS, cui non risulta notificato dall'appellante il decreto presidenziale di		
	fissazione dell'udienza del 20 febbraio 2024, è rimasto contumace.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Il giudizio va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art.196 c.g.c. (<i>"Se</i>		
	<i>l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la</i>		
	<i>causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione</i>		
	<i>all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,</i>		
	<i>l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio"</i>).		
	Essendo stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale, le spese		
	del giudizio vanno integralmente compensate, in applicazione dell'art. 31,		
	comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,		
	- dichiara improcedibile l'appello;		

	SENT. 234/2024	4	
	-	compensa integralmente le spese del giudizio.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.		
		IL PRESIDENTE	
		Dott.ssa Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27 SETTEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
		DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	f.to digitalmente		
		dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
		IL PRESIDENTE	
		Dott.ssa Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 27 SETTEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 27 SETTEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco